

d)

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

UNIVERBITA' PER LA LIBERA ETA' NATALIA

GINZBURG

MODENA VIA CIRO MENOTTI 137

Art. 1 - Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana, -in ossequio ai principi contenuti nella legge n.383/2000 e nella legge Regionale dell'Emilia Romagna 9.12.2002, n.34,

nonché in base all'articolo 36 e seguenti del codice civile è costituita una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' NATALIA GINZBURG".

L'Associazione ha sede in Modena Via Ciro Menotti n.137.

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di solidarietà e promozione sociale la cui attività è espressione di impegno sociale e di partecipazione solidale.

Essa non ha fine di lucro ed ha una durata illimitata.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3 - il perseguimento di interessi collettivi viene attuato attraverso lo svolgimento di attività solidaristiche e di promozione sociale rivolte a favore di associati e di terzi avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie, libere e gratuite, con il semplice rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. In caso di particolare necessità l'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente ricorrendo anche ai propri associati.

Art. 4 - L'associazione, nell'ambito delle finalità intese a proseguire interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale, si propone di agevolare lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura ed allo studio anche attraverso l'inserimento, particolarmente delle persone anziane, nella vita socio-culturale della comunità della Provincia di Modena, per l'accrescimento della personalità dei cittadini e per l'educazione degli adulti in ossequio a quanto previsto - dalle leggi Regionali dell' Emilia Romagna del 25.1.1983, n.6 e del 5 maggio 1990, n.42.

- Per una migliore organizzazione delle attività ,l'associazione potrà istituire comitati territoriali in rapporto di dipendenza e coordinamento con l'associazione stessa.

ART. 5 - L'Associazione, operando con spirito solidaristico e senza fini di lucro, in particolare si propone di:

- a) promuovere iniziative su problematiche culturali, sociali ed educative, rivolte alle persone di ogni età con specifica attenzione agli anziani;
- b) contribuire alla crescita culturale e civile, allo sviluppo della capacità critica, alla formazione di una autonomia intellettuale e progettuale della personalità;
- c) promuovere l'educazione permanente degli adulti per l'affermazione di comportamenti consapevoli e autentici nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie responsabilità, in una dimensione solidaristica, unitaria, democratica, nell'ambito di una società sempre

più avanzata nell'ottica dell'integrazione fra i popoli e dell'educazione alla pace;

- e) operare una integrazione tra le generazioni diverse, nel confronto e nella sintesi tra le esigenze degli anziani e dei giovani;
- f) combattere gli effetti di sovraesposizione massmediale, con particolare riferimento alla manipolazione, alla disaffezione alla lettura, al condizionamento del pensiero, alla crisi del tempo libero impegnato.
il progetto, nell'ambito di un costante rapporto propositivo ed organizzativo con il mondo del lavoro, con le altre Associazioni operanti nel settore, con il volontariato, l'Università e la Scuola, con gli operatori e circoli culturali, gli Enti e le Istituzioni ad ogni livello, si svilupperà nelle seguenti attività:
corsi formativi ed educativi anche di alfabetizzazione di ritorno;
iniziative tendenti alla divulgazione di conoscenze maturate nell'esperienza di vita nelle professioni e nel lavoro per una crescita culturale dei più giovani e per non disperdere le conoscenze acquisite;
cicli di conferenze tematiche;
attività culturali ricreative.

ART. 6 - Per lo svolgimento di attività mediante convenzioni è necessario assicurare gli associati che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ASSOCIATI O ADERENTI

Art. 7 - Il numero degli associati è illimitato. Possono liberamente aderire alla associazione tutti coloro, persone fisiche o enti e associazioni, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà sociale mediante la partecipazione volontaria, libera e gratuita al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 8 - Per acquisire lo status di associato è necessario proporre la domanda al consiglio direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30(trenta) giorni dalla richiesta. Tutti gli associati sono invitati a partecipare alla vita associativa ed hanno pieno diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Art.9 - Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, applicando il principio del voto libero e individuale. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa essendo tassativa l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 10 - Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento delle eventuali quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti per il finanziamento delle attività istituzionali;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Gli associati possono essere esclusi per morosità, per inosservanza di quanto previsto alla lettera a) e b) dell'art. 10 ovvero per danni morali o materiali causati dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato, il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea degli associati. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 12 - La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa. Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni e da ogni altra entrata che concorra a sostenere le attività dell'associazione. Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso o esclusione.

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il bilancio o rendiconto, redatto in forma analitica e che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, è predisposto in tempo utile dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea degli associati entro i termini statutari. Deve essere redatto anche il bilancio preventivo dal quale dovrà risultare la copertura finanziaria di ogni iniziativa che si intende intraprendere.

Art. 14 - L'assemblea che approva il bilancio o rendiconto, delibera sulla destinazione di eventuali residui attivi, che dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali, essendo tassativamente vietata la distribuzione, in alcun modo, di utili o avanzi di gestione oltre che di capitali, riserve o fondi.

ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Gli organi sociali dell'associazione di promozione e di utilità sociale sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente e vice presidente;
- d) il collegio sindacale inteso come organo di controllo amministrativo e contabile e il collegio dei probiviri, se nominati dall'assemblea.

Art. 16 - L'assemblea degli associati è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa approva il bilancio o rendiconto, consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dai consiglieri. Può, inoltre, essere sottoposto ad approvazione un regolamento interno per disciplinare dettagliatamente l'ordinamento sociale e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 17 - L'assemblea deve essere convocata anche in forma straordinaria, mediante avviso da spedirsi per mezzo lettera, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con avviso da affiggersi nei locali sociali, sempre entro lo stesso termine, e comunicazione personale, in modo da garantire adeguata e tempestiva informazione agli associati. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

Art. 18 - L'assemblea degli associati può inoltre essere convocata a richiesta degli associati stessi ai sensi dell'art.20 del codice civile, ed ogni altra volta in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 19 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Art. 20 - L'assemblea straordinaria, richiesta tra l'altro per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione, per la presenza di metà di uno degli associati. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti.

Art. 21 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età ovvero da un associato nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.

Art.22 – Il consiglio direttivo è formato da almeno cinque membri scelti tra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore ai tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio sceglie tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente, può nominare un organo esecutivo ristretto, un comitato scientifico e un tesoriere o segretario amministrativo.

Art. 23 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta è necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta trasparenza e gestione dell'attività dell'organizzazione. Esso dovrà formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea o dal regolamento e redigere per tempo il bilancio o rendiconto annuale in forma analitica e facilmente comprensibile, mettendolo in termini a disposizione degli associati. Ogni iniziativa non programmata, che si intende intraprendere nel corso dell'esercizio sociale, dovrà avere preventiva ed avere adeguata copertura finanziaria.

b)

.....

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Tributi di Modena

Pagamento il 05 OTT 2010

11343 A.II Privati Serie 3

€ 175,44

..... /;:1 Privati Serie 3

..... -del
..... Giuseppe Bonanno

Dot. Filippo Toreta